

Prot. 758

Cagliari, 21.05.2015

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Emanuele Argiolas
Comune di Bitti
Piazza Giorgio Asproni n. 47
08021 Bitti (NU)
ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

OGGETTO: Formazione di un elenco di soggetti economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della Strada Comunale Bitti – Mamone", volto alla prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico incombenti sulla pubblica via.

CUP: D97H14001710008 – CIG: ZEF146F267

Scadenza: 22/05/2015

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

Al punto 8 del Bando "Requisiti minimi di qualificazione" si legge:

(...)

b) requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs. 163/2006): iscrizione all'albo professionale degli architetti o ingegneri, nonché abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione;

(...)

In merito alla specificità della prestazione richiesta che riguarda la categoria **V.03** (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili) si fa notare che trattasi di opere di **esclusiva competenza dell'ingegnere** e non dell'architetto singolo.

Infatti se è pur vero che l'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 afferma che "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" l'art.51 del medesimo Decreto chiarisce che "**Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.**"

Inoltre ai sensi dell'art.46 D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 comma 1, lettera a) *"Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:*

*a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, **infrastrutture, territoriali e di trasporto**, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;"*

Pertanto laddove si richiedono le figure professionali minime necessarie alla partecipazione alla gara occorre richiedere la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) con la presenza di **ALMENO UN INGEGNERE iscritto alla sezione A nel settore civile-ambientale**. La figura professionale dell'architetto può partecipare alla gara purché il soggetto costituito ai sensi dell'art. 90 abbia al suo interno un ingegnere qualificato come al periodo precedente.

In merito alla specificità della categoria si fa notare inoltre che trattandosi di "Sistemazione e messa in sicurezza della **Strada Comunale Bitti – Mamone**" la destinazione funzionale è quella relativa alla *Manutenzione (V.01)* o tutt'al più alla *Viabilità Ordinaria (V.02)*, ma non sicuramente quella relativa alla *Viabilità Speciale (V.03)*, secondo le definizioni del D.M. 143/2013 da Voi giustamente utilizzato.

Infine, al punto 10 dell'avviso, laddove si parla della *"valutazione delle manifestazioni di interesse"* poiché non viene specificato il numero dei concorrenti che saranno ammessi a partecipare, si presuppone che siano tutti coloro che hanno presentato richiesta e che sono in possesso dei requisiti. Tuttavia, in virtù del principio di trasparenza più volte richiamato dalla normativa vigente, si chiede di volerlo esplicitare onde fugare ogni ragionevole dubbio in merito.

Alla luce di quanto su esposto si chiede di rettificare il bando in oggetto, escludendo le offerte presentate dalla figura professionale dei singoli professionisti che non siano qualificati ad assumere l'incarico in oggetto, e di concedere ulteriori termini per la partecipazione alla medesima gara. A tal proposito infatti, trattandosi di modifica sostanziale del bando, si ricorda che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha

istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu

